

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2020, n. 3-1111.

Determinazioni in ordine alla gestione dell'emergenza da COVID-19: Protocollo d'intesa tra Associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e Regione Piemonte per la fornitura di supporto di assistenza sanitaria e tecnica e approvazione dello schema tipo di contratto per le ASR.

A relazione dell'Assessore ICARDI:

Visto l'art. 8 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. che prevede che *“Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza (...) avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui al'art. 8-quinquies”*.

Visto l'art. 23-bis del d.lgs. 165/2001 che, seppure con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni, agevola la mobilità tra pubblico e privato in un'ottica di collaborazione.

Richiamata la nota del Ministero della Salute del 1° marzo 2020 prot. n. 2627 che ha richiesto alle Regioni un forte incremento della disponibilità dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive e la cui attuazione impone un deciso incremento delle risorse sanitarie da assegnare.

Considerato lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 che ha colpito numerosi operatori sanitari e ha comportato un aggravio di richieste assistenziali alle strutture pubbliche rendendo problematico garantire le prestazioni sanitarie essenziali a fronteggiare l'emergenza COVID-19.

Dato atto che le strutture private accreditate e convenzionate ex artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., aderenti ad alcune Associazioni di categoria, hanno manifestato la loro disponibilità alla fornitura di un supporto di assistenza sanitaria e tecnica, in relazione alle possibilità di ciascun erogatore, anche attraverso l'impiego straordinario di personale sanitario che potrà prestare la propria opera presso le strutture pubbliche individuate per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Ritenuto, pertanto, necessario approvare uno specifico Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra le Associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e la Regione Piemonte per la fornitura, a fronte del fabbisogno di assistenza sanitaria e tecnica rappresentato dalle ASR, di un supporto, in via transitoria ed eccezionale, per fronteggiare le situazioni di emergenza, come definito nel documento allegato sub A) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto altresì necessario che gli Erogatori privati accreditati e convenzionati con il SSR sottoscrivano con le ASR specifiche convenzioni, per disciplinare lo svolgimento delle attività nel rispetto dei principi contenuti nel Protocollo allegato. A tal fine è stata predisposta una bozza di contratto tra le Aziende ed i singoli gestori delle strutture private accreditate e convenzionate, che si allega sub B) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto, l'attuazione del medesimo, troverà copertura nell'ambito delle risorse del

Fondo Sanitario assegnate alle ASR e stanziato nella missione 13 con D.G.R. n. 31-877 del 23/12/2019, ovvero sarà oggetto di specifica rendicontazione - quale spesa per l'emergenza COVID19 - sui fondi statali della Protezione civile.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

d e l i b e r a

- di approvare la bozza di Protocollo d'intesa da sottoscrivere tra le Associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e la Regione Piemonte – allegata sub A) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, per la fornitura, a fronte del fabbisogno di assistenza sanitaria e tecnica rappresentato dalle ASR, di un supporto, in via transitoria ed eccezionale, per fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
- di approvare la bozza di contratto tra le Aziende Sanitarie Regionali ed i singoli Erogatori privati accreditati e convenzionati con il SSR, allegato sub B) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, che dovrà essere adottato dalle ASR per disciplinare la prestazione delle attività di assistenza sanitaria e tecnica nel rispetto dei principi contenuti nel Protocollo di cui all'alinea precedente;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto, l'attuazione del medesimo, troverà copertura nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario assegnate alle ASR e stanziato nella missione 13 con D.G.R. n. 31-877 del 23/12/2019, ovvero sarà oggetto di specifica rendicontazione - quale spesa per l'emergenza COVID19 - sui fondi statali della Protezione civile.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (AIOP/ARIS) E LA REGIONE PIEMONTE PER LA FORNITURA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA SANITARIA E TECNICA PRESSO GLI OSPEDALI PUBBLICI PIEMONTESI AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19.

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata Regione, rappresentata dal Presidente pro – tempore della Regione Piemonte, nato a (.....) il.....e domiciliato ai fini della presente convenzione a Torino - P.zza Castello n. 165,

E

Le Associazioni di categoria, codice fiscale nella persona del Presidente,, nato a (.....) il....., per la carica domiciliato presso.....,

VISTO lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 che ha colpito numerosi operatori sanitari e ha comportato un aggravio di richieste assistenziali alle strutture pubbliche, in particolare in ambito infettivologico e rianimatorio, rendendo così problematico garantire le prestazioni sanitarie essenziali a fronteggiare l'emergenza COVID19;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. *“Le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza (...) avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies”;*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 23-bis del d.lgs. 165/2001 che, seppure con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni, agevola la mobilità tra pubblico e privato in un'ottica di collaborazione;

VISTA la DGR n... del..... con cui è stato approvato il Protocollo d'intesa tra le Associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e la Regione Piemonte per la fornitura di supporto di assistenza sanitaria e tecnica presso gli ospedali pubblici piemontesi al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19.



concordano quanto segue

Art. 1

Le strutture private accreditate ed a contratto (di seguito **Erogatori**) associate alle associazioni di categoria firmatarie del presente protocollo (di seguito **Protocollo**) danno la piena disponibilità, in relazione alle possibilità di ciascun erogatore, alla fornitura di prestazioni di assistenza sanitaria e tecnica presso gli ospedali pubblici piemontesi, per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, rinnovabili in caso di ulteriore necessità.

Art. 2

Gli Erogatori aderenti dovranno sottoscrivere con gli Ospedali convenzioni volte a disciplinare eventuali ulteriori aspetti di dettaglio, nel rispetto dei seguenti principi:

- i. ogni aspetto conseguente e correlato alla firma del presente Protocollo sarà regolato, in conformità al medesimo, direttamente tra i singoli Erogatori e le ASL competenti per territorio in conformità allo schema di contratto allegato sub B) alla DGR n. del....;
- ii. i rapporti con il Personale individuato dagli Erogatori, per l'erogazione delle prestazioni aggiuntive, continueranno ad essere intrattenuti e regolati dagli accordi contrattuali attualmente in essere tra gli Erogatori ed il proprio Personale;
- iii. gli Erogatori continueranno a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi (anche con riguardo alla copertura assicurativa per infortuni sul lavoro) e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio Personale;
- iv. gli Ospedali nei quali il Personale degli Erogatori presterà servizio dovranno assicurare la massima collaborazione al fine di consentire agli Erogatori di provvedere a tutte le comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa applicabile (es. INAIL, INPS);
- v. il Personale degli Erogatori per l'erogazione di prestazioni di cui al presente Protocollo opererà in conformità alle indicazioni della Direzione Sanitaria dell'Ospedale, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- vi. la supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività necessaria sarà garantita, per gli aspetti Organizzativi, Procedurali e Tecnico-Scientifici, dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale e dal Direttore della Unità Operativa dell'Ospedale;
- vii. l'ASR garantirà la copertura assicurativa per la responsabilità civile nell'ambito dell'attività professionale svolta presso le strutture pubbliche;
- viii. la sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dagli Erogatori per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-



organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall'Ospedale sotto la responsabilità di quest'ultimo, essendo l'attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell'Ospedale;

- ix. gli Erogatori garantiscono che il Personale che sarà inviato presso l'Ospedale sia formato ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell'attività prestata, con specifico riguardo alla Formazione come dettagliato nell'Accordo Stato regioni del 21/12/2011 e s.m.i.;
- x. l'Ospedale fornirà al personale degli Erogatori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli Erogatori svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare;
- xi. l'Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori degli Erogatori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra Datori di Lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- xii. all'Ospedale competono gli obblighi della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI) in applicazione delle disposizioni applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario;
- xiii. il personale inviato dagli Erogatori presso l'Ospedale dovrà:
 - ✓ mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti, ricevuti, consegnati e/o scambiati conservando tutte le Informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;
 - ✓ utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità del presente protocollo;
 - ✓ non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell'esecuzione dell'attività;
 - ✓ restituire immediatamente, su richiesta dell'Ospedale, tutti i documenti eventualmente ricevuti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo;
 - ✓ trattare le Informazioni riservate nel pieno rispetto: (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni, (b) del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, (c) dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo e (d) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali, ivi comprese le disposizioni aziendali in materia e le istruzioni impartite in proposito dalle ASR;
 - ✓ laddove obbligato, ai sensi di legge a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in



base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità alla legge e alle disposizioni applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Torino, li/...../.....

Regione Piemonte

L'Assessore alla tutela della Salute e Sanità

.....

Associazione

.....



SCHEMA DI CONTRATTO TRA L'A.S.R. _____ ED IL GESTORE DELLA STRUTTURA PRIVATA _____, ACCREDITATA E CONTRATTUALIZZATA, PER LA FORNITURA DI SUPPORTO DI ASSISTENZA SANITARIA E TECNICA.

TRA

l'Azienda Sanitaria _____ di _____, con sede legale in _____ (P. I.V.A. _____),

- di seguito per brevità denominata A.S.R.,
- rappresentata dal Direttore **Generale/Commissario** Dott. _____, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Azienda medesima,

E

la Società/Ente _____, con sede legale in _____, (P. I.V.A. _____),

- titolare della struttura sanitaria denominata _____, con sede operativa in _____, autorizzata, accreditata e **contrattualizzata** dall'A.S.L. _____ per l'erogazione di prestazioni sanitarie richiamate nel contratto intercorrente con la suddetta A.S.L. (contratto approvato con provvedimento n. _____ del _____)
- di seguito per brevità denominata Erogatore
- rappresentata dal dott. _____, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale, domiciliato ai fini del presente accordo presso la sede dell'Erogatore medesimo:

premesso che con D.G.R. n. _____ del _____ è stato approvato un protocollo d'intesa tra associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e Regione Piemonte per l'impiego straordinario di personale sanitario distaccato presso ospedali pubblici piemontesi al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto della convenzione

L'A.S.R. trasmette all'Erogatore il fabbisogno di prestazioni di assistenza sanitaria e tecnica necessarie per garantire, in via transitoria ed eccezionale, le attività utili a fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

L'Erogatore si impegna a fornire le prestazioni richieste, tramite propri dipendenti presso le strutture ed i servizi che verranno individuati dall'A.S.R..



ART. 2 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le prestazioni di cui all'art. 1 saranno garantite dall'erogatore secondo il calendario definito dall'A.S.R. in concorso con il soggetto Erogatore

Le prestazioni dovranno essere fornite nel rispetto dell'organizzazione aziendale e delle normative vigenti in materia di orario di lavoro.

Il personale coinvolto è obbligato all'osservanza del codice di **comportamento** dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013), messo a disposizione dall'A.S.R.

ART. 3 - Determinazione del rimborso

L'A.S.R. si impegna a corrispondere, mensilmente, all'Erogatore, il rimborso del costo contrattuale per la fornitura oraria del personale.

ART. 4 - Controllo delle ore di attività e modalità di pagamento

Gli accessi dovranno essere registrati a mezzo rilevatore automatico di presenza o altro mezzo messo a disposizione dall'A.S.R..

L'A.S.R. trasmetterà all'Erogatore il rendiconto dei turni di attività effettuati dal personale coinvolto.

Il pagamento da parte dell'A.S.R. del corrispettivo all'Erogatore avverrà entro 30 giorni dall'emissione da parte dell'Erogatore del relativo documento contabile.

ART. 5 - Durata dell'accordo

Il presente contratto ha validità per tutta la durata di vigenza del Protocollo d'intesa sottoscritto tra Associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e Regione Piemonte.

ART. 6 - Sicurezza ambienti di lavoro, responsabilità civile e copertura assicurativa

L'Erogatore si impegna a garantire che il proprio personale coinvolto **nell'erogazione** delle prestazioni rispetti le disposizioni aziendali in tema di sicurezza sul lavoro.

È a carico dell'A.S.R. la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile **terzi/operatori**, secondo le polizze attivate dalle Aziende.



La copertura assicurativa per i rischi di infortunio, ivi compresi quelli in "itinere", è garantita dall'Erogatore.

ART. 7 – Radiazioni ionizzanti

Nel caso in cui il personale coinvolto, durante l'espletamento dell'attività di cui al presente contratto, sia esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, l'A.S.R. si impegna ad inviare all'Erogatore le valutazioni delle dosi assorbite con la periodicità delle letture dei dosimetri personali effettuate dall'esperto qualificato della medesima A.S.R..

ART. 8 - Privacy

L'A.S.R. si configura titolare del trattamento dati per le attività derivanti dall'attuazione del presente accordo, per i dati personali trattati in conseguenza delle attività richieste, in **ottemperanza** a quanto stabilito dal Regolamento UE 679 del 27.04.2016 (GDPR) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, assumendosene tutte le responsabilità, sollevando in proposito e tenendo in conseguenza indenne l'Erogatore.

Il personale coinvolto ai sensi e per gli effetti degli art. 29 e 32 del Reg. UE 679/2016 è autorizzato al trattamento dei dati **personali necessari all'espletamento** dell'attività allo stesso affidata con il presente contratto il cui **ambito di trattamento** è individuato nel Registro dei trattamenti.

L'A.S.R. mette a disposizione del personale coinvolto le istruzioni e l'informativa prescritta dall'art.13 e segg. del citato Reg. UE 2016/79.

ART. 9 - Controversie

Ogni eventuale controversia insorgente tra le Parti, inerente al presente contratto, verrà risolta in via esclusiva avanti il Tribunale del Foro di _____.

ART. 10 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano:

- il protocollo d'intesa tra associazioni di categoria (AIOP/ARIS) e Regione Piemonte approvato con DGR n.. del....
- le norme vigenti in materia.



ART. 11 – Registrazione

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 16/10/1972, n. 642 e s.m.i. così come predisposto dalla risoluzione n. 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia Entrate – ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/04/86 n. 131 – Tariffe – parte seconda. Le spese di bollo sono a carico di ciascuno dei contraenti, ognuno per la competenza. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
DELL'EROGATORE

IL DIRETTORE
GENERALE/COMMISSARIO
DELL'ASR

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della Legge 241/1990.

